



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo

e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette mese di giugno, alle ore diciassette e minuti trenta, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luigi Taddei	Sindaco	X	
2	Sandro Pirri	Vice Sindaco	X	
3	Gianluca Pacitti	Consigliere	X	
4	Giuliano Tarquini	Consigliere	X	
5	Massimo Boccacci	Consigliere	X	
6	Mauro Sauli	Consigliere	X	
7	Emanuele Giovinale	Consigliere	X	
8	Lucarelli Mauro	Consigliere	X	
9	Emidio Dionisi	Consigliere	X	
10	Emanuele Coronetta	Consigliere		X
11	Andrea Mittarelli	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Sig.ra Iachettini Stefania.

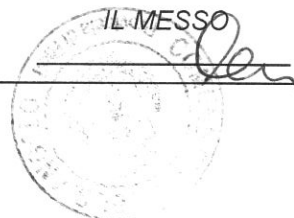
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 338
Pubblicato dal 11.07.2017
al 26.07.2017 per giorni 15
consecutivi.

IL MESSO



OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo n.1370 del 23/10/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.1107/70;

VISTO l'art.23-bis comma 1 del d.l. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e modificato dal d.l. 135/2009 convertito nella Legge 166/2009:

VISTA la Legge n.99 del 23/07/2009 e in particolare l'art.61 "ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

VISTA la legge Regionale n.30 del16/07/1997" disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 – regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, e n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che definisce le modalità di affidamento dei servizi pubblici da parte dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/12/2010 ad oggetto “Servizio di trasporto urbano, affidamento ai sensi Regolamento del Parlamento Europeo n. 1370 del 23/10/2007 e dell'art. 61 L. 99 del 23/07/2009 del servizio di trasporto pubblico di persone nel Comune di Castel Sant'Angelo” con la quale si è deciso di avvalersi ai sensi dell'art. 61 della legge n. 99/2009 delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, affidando il contratto di servizio pubblico di passeggeri alla Società Rossi Bus S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria n. 1531, alle medesime condizioni in atto a far data dal 01/01/2011 per un anno prorogabile per un ulteriore anno con delibera di Giunta, qualora non fosse mutata la normativa relativa agli affidamenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26/04/2011 ad oggetto “Ditta Rossi Bus. Contratto di servizio di trasporto pubblico al 31/12/2011” con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2010 si disponeva di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 61 L.99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 regolamento Europeo 1370/2007 e di affidare fino al 31/12/2011 il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano alla Ditta Rossi Bus S.p.A. già affidataria del servizio dal 29/12/1998, alle medesime condizioni in atto e si procedeva all'approvazione dello schema di contratto di servizio;

VISTO il Contratto rep. N. 876 del 04/11/2011 con il quale il predetto servizio è stato affidato alla Ditta Rossi Bus per 1 anno fino al 31/12/2011 alle medesime condizioni in atto;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 29/12/2011 con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2010, è stato prorogato, ai sensi del richiamato art. 61 L.99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 regolamento Europeo 1370/2007, fino al 31/12/2012 il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano eseguito dalla Ditta Rossi Bus S.p.A. già affidataria del servizio dal 29/12/1998, alle medesime condizioni in atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/05/2013 con la quale è stato prorogato ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/09/2013 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2013 è stato prorogato ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2016 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'obiettivo di dotare il territorio ricadente nell'Area Interna Lazio 2 - Monti Reatini di una Strategia d'Area, quale strumento unitario di sviluppo condiviso, per favorire l'attivazione e la partecipazione diretta della comunità locale e dei portatori di interesse locale per il soddisfacimento dei bisogni pubblici condivisi e di procedere alla redazione di una strategia d'area per avanzare presso la Regione Lazio, nell'ambito della strategia Aree Interne, la proposta di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro con l'Area Interna Monti Reatini designando quale comune capofila quello di Petrella Salto;

DATO ATTO CHE tramite il Comune Capofila è stato presentato alla Regione Lazio un progetto per i Comuni dell'Area Interna Monti Reatini ricompresi nel DL 189/2016 ed in particolare per il Comune di Castel Sant'Angelo l'adeguamento intermodale del sistema di mobilità in base al potenziamento dell'offerta termale (Corse Cotral potenziate sulla dorsale salaria e servizio ferroviario potenziato verso Antrodoco unito a bus navetta per collegamenti con le Aree Interne);

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2017 è stato prorogato ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/06/2017 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle condizioni in atto;

PREMESSO :

- che la normativa vigente in materia di affidamento di servizi di trasporto pubblico di passeggeri è dettata , in applicazione della disciplina comunitaria di cui al Regolamento Europeo n. 1370/2007, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici, nonché al fine di "garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione";
- che, a livello nazionale, la predetta materia risulta disciplinata, per quel che concerne il trasporto pubblico locale dal D.lgs. 422/1997 (c.d. Decreto Burlando), il quale ha dato attuazione al Regolamento n. 1191/69 ora abrogato dal Regolamento n. 1370/2007;
- che ai sensi dell'art. 61 L.99/2009, al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le

autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore di cui all'art. 23-bis commi 2 e 3 del d.l. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e modificato dal d.l. 135/2009, convertito nella Legge 166/2009, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. In base a tale normativa, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 Euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 Km l'anno.

Inoltre, qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente ad una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate a un valore medio annuo stimato inferiore a 2.000.000 Euro oppure, inferiore a 600.000 Km l'anno;

- che il valore medio annuo del contratto di servizio in oggetto è pari ad EURO 77.000,00, quindi inferiore ad 1.000.000 Euro;
- che per il servizio in oggetto risultano necessari n. 2 veicoli;
- che l'attuale affidatario ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a proseguire nella gestione del servizio agli stessi patti e condizioni;
- che l'impresa affidataria possiede i requisiti stabiliti dal Regolamento Europeo n. 1370 e n. 800 per l'affidamento in oggetto, è dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il servizio di TPL e dispone delle capacità e dotazioni tecnico-organizzative necessarie ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- che pertanto l'impresa affidataria impiega un numero di autobus inferiore a 23 per l'effettuazione del servizio attualmente in essere, ed è una piccola/media impresa ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 2008;
- che, in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole proseguire l'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L 99/2009 ed all'art. 5 par. 4 Regolamento Europeo n. 1370 /2007;
- che il costo chilometrico del servizio è stabilito dalla Regione;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio proseguire con l'affidamento diretto del servizio all'attuale gestore alle medesime condizioni in atto, prevedendo la revisione dello stesso in ipotesi di variabilità di importi e servizi minimi da parte della Regione;

ACCERTATA allo stato attuale la copertura finanziaria così come previsto dall'art. 30 della L.R 30/97 che costituisce il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.lgs. 422/1997, e che stabilisce al punto c) del comma 2, che il fondo regionale trasporti ha per finalità far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane;

TUTTO ciò premesso;

ACQUISITI i prescritti e favorevoli pareri;

SENTITO il Sindaco che illustra la proposta e fa presente che il progetto relativo alla aree interne ancora non si è avviato e che al fine di non interrompere un pubblico servizio è necessario procedere alla proroga del contratto con la società Rossi Bus Spa;

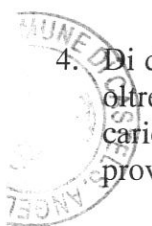
IL SINDACO apre la discussione.

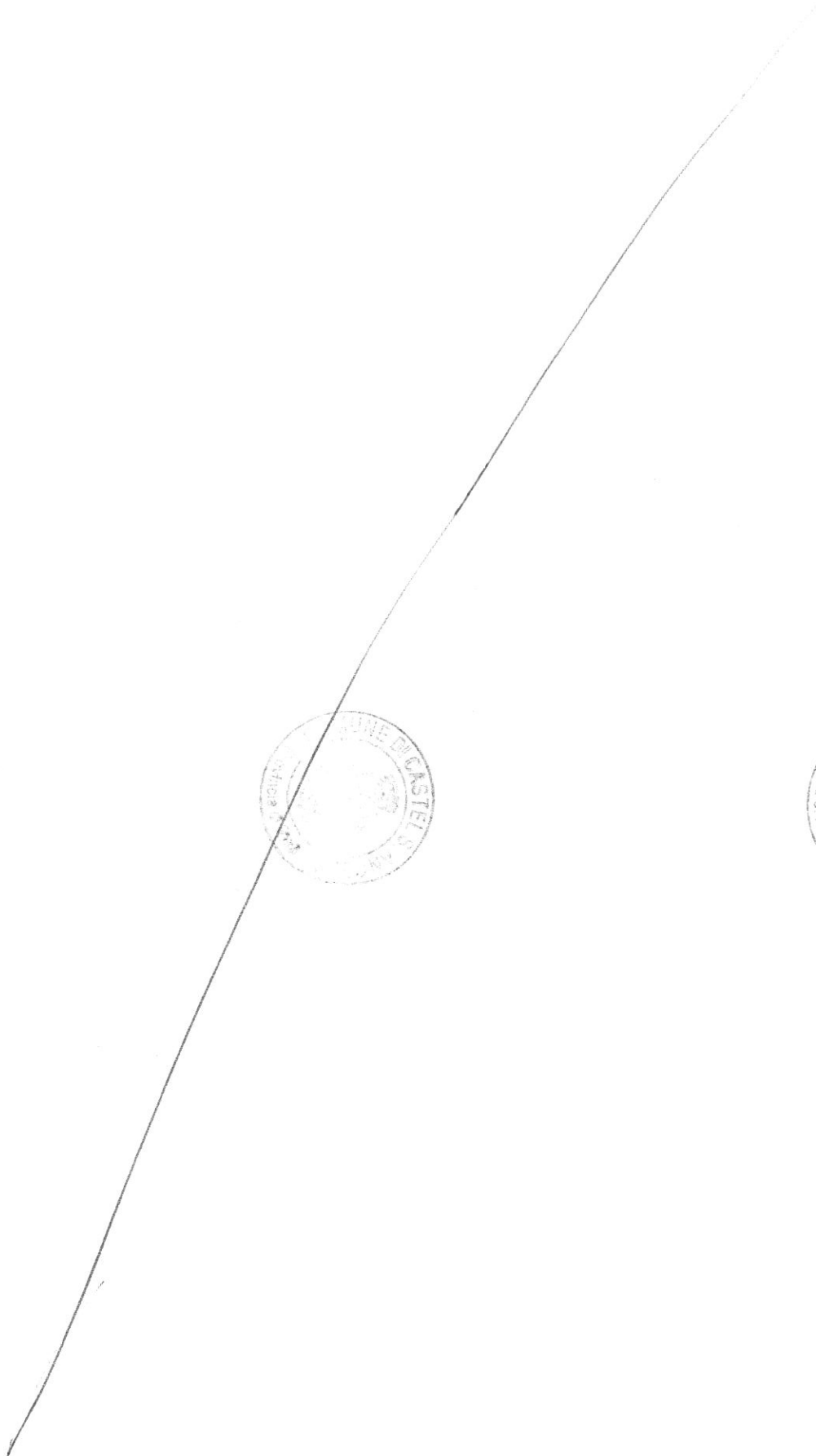
ESAURITI gli interventi il Sindaco pone ai voti la proposta;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009, delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007 e pertanto il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2017 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 1° di procedere alla formulazione di tutti gli atti successivi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario fino al 31/12/2017;
4. Di dare atto che l'importo semestrale del servizio in oggetto è attualmente pari ad € 33.793,29 oltre Iva 10% come per legge, di cui € 33.793,29 con trasferimenti Regionali ed 3.379,32 a carico del bilancio comunale, oltre a quanto verrà medio tempore stanziato in conseguenza di provvedimenti regionali o statali a qualunque titolo riferibili al TPL;
5. Di dare altresì atto che in caso di modifica da parte della Regione Lazio degli importi da trasferire e dei servizi minimi si procederà alla revisione del contratto senza che l'affidatario possa vantare indennizzi di sorta così come già previsto nel contratto rep. N. 876/2011;
6. Di pubblicare il presente atto ai sensi della vigente normativa;
7. Di dichiarare, altresì con separata votazione palese con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267.





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Sig. Luigi Taddei , in qualità di Responsabile del 1° Settore, sulla proposta di Delibera di Consiglio avente ad oggetto “**SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI** ” esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

☒ [X] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

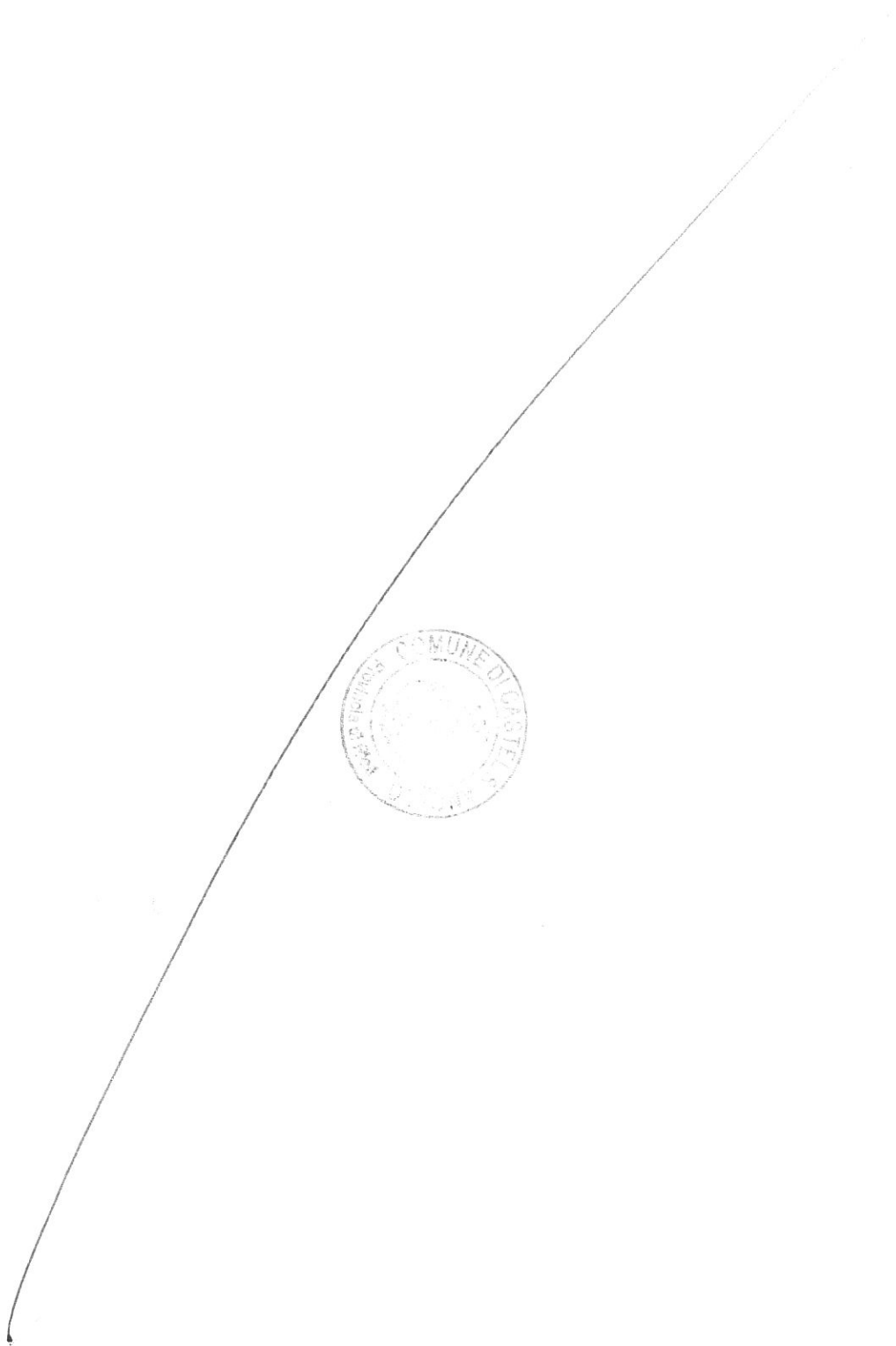
☐ [] Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo , 23 GIU. 2017

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Sig. Luigi Taddei





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi , in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO. DETERMINAZIONI"**, visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 37.172,61 che trova giusta imputazione così come segue:

IMPORTO €	CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO/ ARTICOLO
37.172,61	10.02-04.03.99.999	1040/00

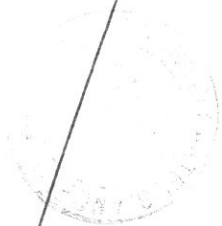
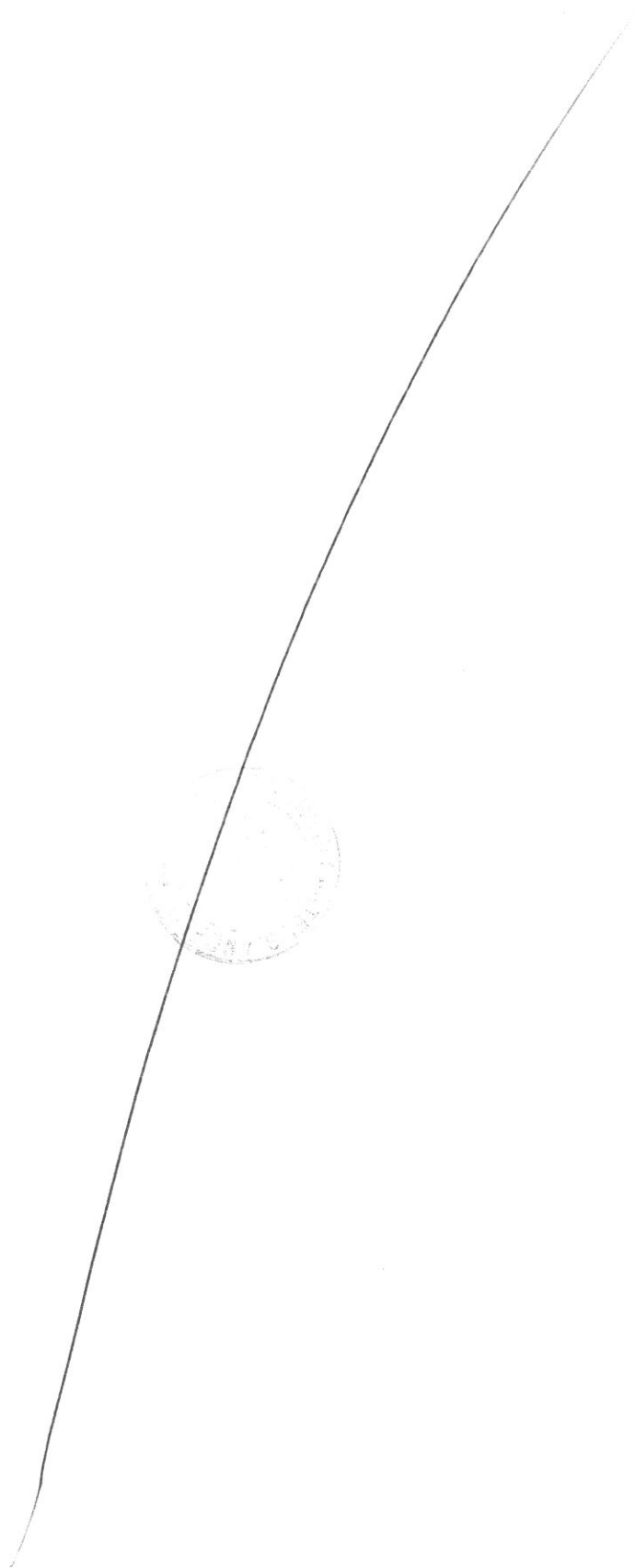
Del redigendo bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2017 .

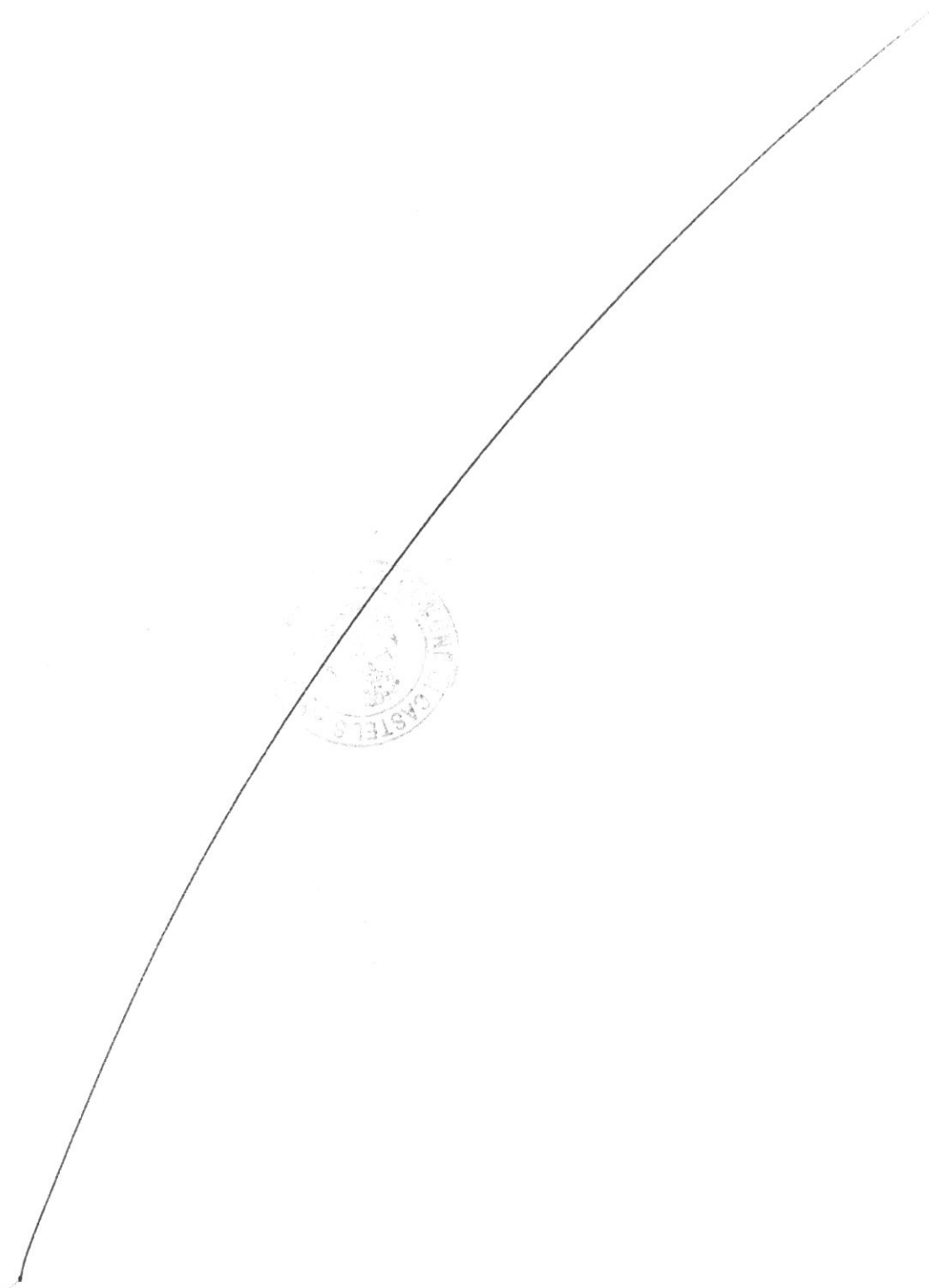
Castel Sant'Angelo, li 23/06/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi







Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Picchi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11.07.2017

Li, 11.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi



ESECUTIVITA'

☒ Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

☐ Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 11.07.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Picchi

